



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF080

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 14

<b>OGGETTO</b>	<b>DECRETO CRESCITA – LE MISURE FISCALI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	<a href="#">D.L. 34/2019</a> PUBB. IN G.U. N. 100 DEL 30/04/2019
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>02/05/2019</b>

*Sintesi:* con la pubblicazione in G.U. del D.L. 34/2019 entrano in vigore, dal 1/05/2019, una serie di misure fiscali finalizzate alla crescita economica del paese. Tra gli interventi più rilevanti si evidenzia quanto segue:

- super ammortamento: maggiorazione del 30% per gli acquisti effettuati dal 1/04/2019 fino ad €. 2,5 mil.
- mini IRES: revisione dell'istituto
- Imu: aumento della deducibilità al 50% nel 2019 (al 60% dal 2020 al 2021 e del 70% in seguito)
- forfettari: obbligo di operare quali sostituti d'imposta a favore di lavoratori dipendenti/assimilati
- eco-bonus e sisma-bonus: è introdotta la possibilità di fruire di un contributo (in luogo della detrazione) da parte del fornitore sotto forma di sconto (che questi recupera come credito d'imposta, in 5 anni).

## MAGGIORAZIONE DELL'AMMORTAMENTO (art. 1)

L'art. 1 reintroduce l'agevolazione cd. "super ammortamento" limitatamente al 2019, secondo le disposizioni già previste per l'anno 2018, ma con l'introduzione del massimale di spesa di €. 2.5 mil.

In particolare, imprese e professionisti che procedono ad effettuare:

- ➔ investimenti in **beni materiali strumentali nuovi**, ad esclusione delle **autovetture** (art. 164 Tuir)
- ➔ nel periodo:
  - **dal 1/04/2019 al 31/12/2019** (per competenza, ex art. 109 Tuir anche per i soggetti che applicano la "derivazione rafforzata": consegna dei beni; ultimazione prestazione o accettazione SAL; ecc.)
  - o **entro il 30/06/2020**, purché al 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione
- ➔ il costo di acquisizione è **maggiorato del 30%** con esclusivo riferimento alla **determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing**

con applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1, co. 93-97 L. n. 208/2015, espressamente richiamate dal DL 34/2019 per disciplinare l'agevolazione.

**MASSIMALE DI INVESTIMENTO:** viene introdotta una soglia alla maggiorazione del costo:

- la maggiorazione non si applica
- sulla **parte di investimenti complessivi** eccedenti il limite di **2,5 milioni di euro**.

**N.B.:** si ritiene che il massimale si applichi in modo analogo a quanto previsto per l'iperammortamento 2019: esso non opera se si applica l'estensione al 30/06/2019 prevista dall'art. 1 c. 29 L. 145/2018.

EXCURSUS TEMPORALE INVESTIMENTI EFFETTUATI	MAGGIO- RAZIONE	MASSI- MALE	Rif. norm.
<b>dal 15/10/2015 al 31/12/2016</b>	40%	-	L. 208/15
✓ dal 1/01/2017 al 31/12/2017			Art. 1 c. 8 L. 232/2016
✓ dal 01/01/2018 al 30/06/2018 purché entro il 31/12/2017 si perfezioni il contratto (di vendita/leasing) sia <b>pagato il 20%</b> di acconto/maxicanone.			
✓ dal 1/01/2018 al 31/12/2018	30%	-	Art. 1 c. 29 e 34 L. 145/2018
✓ dal 01/01/2019 al 30/06/2019 purché entro il 31/12/2018 si perfezioni il contratto (di vendita/leasing) e sia <b>pagato il 20%</b> di acconto/maxicanone.			
✓ dal 1/04/2019 al 31/12/2019			Art. 1 DL 34/2019
✓ dal 01/01/2020 al 30/06/2020 purché entro il 31/12/2019 si perfezioni il contratto (di vendita/leasing) e sia <b>pagato il 20%</b> di acconto/maxicanone.			
		<b>2,5 MIL.</b>	

**Esempio1**

La Alfa Srl ha commissionato la realizzazione di un macchinario il 20/12/2018 per €. 3.000.000, con data collaudo il 10/05/2019; ha versato un acconto di €. 500.000 (il 20%) al 23/12/2018. In tal caso, sul periodo d'imposta 2019 (anno di entrata in funzione del bene):

- può avvalersi della "mini-proroga" già prevista dalla L. 145/2018
- applicando all'ammortamento la **maggiorazione del 30% sull'intero costo di €. 3 mil.**

**Esempio2**

Nell'Esempio1 si ponga ora che la Srl abbia pagato un acconto di soli €. 400.000; in tal caso dovrà avvalersi del "nuovo" super ammortamento introdotto dal DL 34/2019 e, pertanto:

- continuerà a fruire della maggiorazione del 30% per gli ammortamenti 2019**
- ma calcolati solo sul **limite di €. 2,5 mil.**

L'inquadramento nella prima o nella seconda fattispecie avviene tramite l'utilizzo dell'apposita codifica tra le variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

**ISA:** le disposizioni **non producono effetti sugli Indicatori di Affidabilità fiscale**; infatti:

- il citato art. 1 D.L. 34/2019 specifica che restano ferme le disposizioni del co. 97, art. 1, della L. 208/2015
- quest'ultima norma fa riferimento ai valori stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore che, come noto, sono stati sostituiti dagli indici ISA di cui al D.L. 50/2017)



**ACCONTI 2020:** nulla viene disposto per quanto riguarda la rilevanza del superammortamento ai fini della determinazione degli acconti Irpef/Ires; pertanto si deve ritenere che l'agevolazione non obblighi alla rideterminazione degli acconti 2020 (si ricorda che anche il super ammortamento 2018 non vi obbliga).

AUTOVETTURE/AUTOCARAVAN MOTOCICLI/CICLOMOTORI	Art. 164 Tuir	Deduc. ordinaria	Acquisizione			
			2016	2017 (1)	2018	dal 1/04/2019
<div><div>▪ <b>esclusivamente strumentali</b> nell’attività propria (autonoleggi)</div><div>▪ adibiti ad uso pubblico (taxi)</div></div>	lett. a)	100%	SI	SI	NO	
autovetture <b>uso promiscuo ai dipendenti</b> per la maggior parte del periodo d’imposta	lett. b-bis)	70%		NO		
veicoli utilizzati per <b>scopi diversi dai precedenti</b> (inclusi agenti e rappresentanti)	lett. b)	20% (80% agenti)				

(1) Incl. mezzi consegnati ante 30/06/2018 per i quali al 31/12/2017 risultava stipulato il contratto/versato il 20% acconto.

AUTOMEZZI DIVERSI DAI PRECEDENTI	Deduc. ord.	2016	2017	2018	dal 1/04/2019
<b>autocarri</b> ; autoarticolati; autobus; autovetture "uso ufficio"; pale meccaniche; ecc. (v. Interpello 22/02/2018)	100%	SI			

**ALTRI BENI ESCLUSI DAL SUPER AMMORTAMENTO**

La disposizione **non si applica agli investimenti**

- ✓ in **beni materiali strumentali** per i quali il D.M. 31/12/1988 stabilisce coeff. di amm.to inferiori al 6,5%;
- ✓ in **fabbricati e costruzioni**;
- ✓ in beni di cui **all'all. 3 annesso alla L. 208/2015** (di seguito indicato).

Gr. V	Ind alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali		Condutture
Gr. XVII	Industrie energia elettrica, gas e acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	
			Condotte dorsali trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	
Gr. XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunic.	Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali		Condutture
		Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori		Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari		Aereo completo equipaggiamento

## REVISIONE MINI IRES (art. 2)

L'art. 2 sopprime (con effetto immediato) le disposizioni dell'art. 1, co. 28-34, legge di bilancio 2019, relative alla riduzione di 9 punti percentuali dell'aliquota imposta corrispondente agli utili reinvestiti in beni materiali strumentali o per incremento dell'occupazione.

In particolare, l'agevolazione:

- viene ridotta in termini di abbattimento dell'aliquota Irpef/Ires
- opera solo **sugli utili accantonati a riserva diversa da quelle "non disponibili"**, senza alcun vincolo sulla destinazione (in sostanza, sarà possibile non utilizzare tali utili nell'ambito dell'impresa, non essendo necessario acquistare nuovi beni o assumere nuovo personale)

## ASPETTI GENERALI

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2021, il reddito d'impresa dichiarato dai **soggetti IRES** (ma il concetto è esteso anche i soggetti Irpef):

- **fino a concorrenza** dell'importo corrispondente agli **utili d'esercizio accantonati a riserve diverse** da quelle di **utili non disponibili**
- e **nei limiti dell'incremento di Patrimonio Netto** (dunque, non è ammesso accantonare l'utile d'esercizio e distribuire riserve pregresse in bilancio)
- è assoggettato **all'aliquota IRES del 20,5%** (cioè ridotta di **3,5 punti percentuali**).

Periodi successivi: per il periodo successivo a quello in corso al 31/12/2018 e per i 2 successivi sono previsti i seguenti abbattimenti dell'aliquota:

PERIODO D'IMPOSTA	2019	2020	2021	2022
ALiquota IRES	22,5% (rid. 1,5 p.ti)	21,5% (rid. 2,5 p.ti)	21% (rid. 3 p.ti)	20,5% (rid. 3,5 p.ti)

**RISERVE DI UTILI NON DISPONIBILI:** sono tali quelle **formate**

- con **utili diversi da quelli realmente conseguiti** ai sensi dell'art. 2433 del C.C.
- in quanto **derivanti da processi di valutazione**.



**Nota:** con ogni probabilità, il DM attuativo si rifarà a quanto già previsto ai fini dell'ACE dal DM 14/02/2012: sono riserve derivanti da **mera valutazione**:

- ✓ la riserva da utili su cambi
- ✓ la riserva da valutazione delle partecipazioni col criterio del patrimonio netto (equity method)
- ✓ la riserva da rivalutazioni straordinarie di beni
- ✓ la riserva da valutazione al *fair value* delle immobilizzazioni.

Si noti che la norma **non fa riferimento** alle riserve **non distribuibili** ai soci, o **non utilizzabili ad aumento del capitale sociale/copertura perdite**.

In tal senso, dovrebbe rilevare l'accantonamento, ad esempio:

- a **riserva legale** (anche se effettuato per raggiungere 1/5 del capitale sociale)
- utilizzate a **copertura di perdite**, o per l'aumento di capitale sociale.

Più in particolare, dovrebbero rilevare anche gli utili accantonati dal 2018 in poi (e non distribuiti), con un **effetto cumulativo** a partire dal 2018 (analogamente al meccanismo della precedente versione).

## UTILI RILEVANTI

ANTE MODIFICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>quelli <b>realizzati</b> a decorrere <b>dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2018</b> e <b>accantonati a riserva</b>, fatta eccezione per quelli destinati a riserve non disponibili,</li> <li>al <b>netto delle riduzioni del patrimonio netto</b> con attribuzione, a qualunque titolo, ai soci/partecipanti.</li> </ul>
POST MODIFICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>sono quelli <b>realizzati</b> a decorrere <b>dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2018</b></li> <li>e <b>accantonati a riserva</b>, fatta eccezione per quelli destinati a riserve non disponibili</li> </ul>

**INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO:** va determinato applicando la seguente formula:

P.N. del periodo d'imposta di riferimento (al netto dell'Utile/perdita d'esercizio)  
al netto degli utili accantonati a riserva già agevolati nei periodi di imposta precedenti

meno

P.N. del periodo in corso al 31/12/2018  
(al netto dell'Utile/perdita d'esercizio)



**RIPORTO ECCEDEXENZA:** per ciascun anno d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili eccedente l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'anno seguente.

**Esempio3**

La Alfa Srl presenta nel bilancio dell'esercizio 2018 un patrimonio netto di €. 500.000. Nell'esercizio 2019 realizza un utile di €. 100.000 (ed un reddito di €. 120.000), accantonato a riserva; in tal caso si realizzano le condizioni per l'agevolazione:  
✓ si è verificato l'accantonamento ed un pari all'incremento del patrimonio netto  
✓ pertanto, sul reddito 2019 si applica l'Ires del 22,5% fino ad €. 100.000 (e l'Ires ordinaria del 24% sull'eccedenza di €. 20.000).  
Nell'esercizio 2020 si realizzano le stesse condizioni del 2019; anche in questo caso le condizioni risultano realizzate (l'accantonamento complessivo è pari a €. 200.000 e trova capienza nell'incremento di patrimonio netto tra il 2020 ed il 2018); pertanto sull'intero reddito 2020 (in quanto inferiore al plafond agevolabile di €. 200.000) si applicherà l'Ires del 21,5%

**TRASPARENZA FISCALE:** in caso di opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 e 116 Tuir), l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili.



**Nota:** la quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi della presente norma.

**SOGGETTI IRPEF:** l'agevolazione si applica anche ai fini dell'IRPEF:

- al reddito d'impresa dichiarato da imprese individuali, SNC e SAS
- in regime di contabilità ordinaria.



**Nota:** l'agevolazione non si applica se l'imprenditore dichiara una perdita d'impresa (pur in presenza di accantonamenti di utili negli esercizi precedenti e di altri redditi nell'anno).

Disposizioni non previste nel nuovo dettato normativo (ma che probabilmente sopravvivono)	
<b>IMPRESE IN SEMPLIFICATA</b>	Le agevolazioni si estendono anche alle imprese di contabilità semplificata purché vengano integrate le scritture contabili previste per tali soggetti dall'art. 2217, co. 2, del C.C.: ✓ occorre redigere un con apposito prospetto, ✓ da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva
<b>DETERMINAZIONE DELL'IRPEF</b>	L'IRPEF dovrebbe essere determinata: ▪ applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa ▪ le aliquote Irpef ridotte degli stessi percentuali previsti per l'Ires.

**Cumulo agevolazioni:** è ammesso il cumulo dell'agevolazione con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito (tonnage tax, società agricole, ecc.)



**ATTUAZIONE:** le modalità attuative delle disposizioni sono rinviata ad apposito decreto del MEF.

### DEDUCIBILITÀ IMU (art. 3)

Con modifica dell'art. 14 del D.lgs. 23/2011 è previsto:

- ➔ a favore di **imprese e professionisti**
- ➔ l'**incremento progressivo** della **deducibilità dell'IMU** relativa agli **immobili strumentali** (negozi, capannoni, uffici, ecc.) dalle imposte sui redditi (permane l'indeducibilità ai fini dell'Irap)
- ➔ a decorrere dal 2019 in poi.



**Art. 14 c. 1 D.lgs. 23/2011:** "L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2021 nella misura del 70%; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 tale deduzione è applicata nella misura del 50% e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 e al 31/12/2020 nella misura del 60%. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

PERIODO D'IMPOSTA	2019	2020	2021	2022
IMPORTO DEDUCIBILE DAL REDDITO D'IMPRESA E AUTONOMO	50%	60%	60%	70%

#### Esempio 4

La Alfa Srl nel 2019 paga in 2 rate €. 8.000 a titolo di IMU sul proprio capannone:

- ✓ potrà dedurre nel mod. Redditi SC 2020 (deduzione per cassa, ex art. 99 Tuir)
- ✓ l'importo di €. 4.000 (il 50% dell'IMU).

### PATENT BOX (art. 4)

L'art. 4 **semplifica** le procedure di **fruizione del c.d. patent box** e riduce in misura significativa i costi di compliance per i contribuenti e l'Agenzia **prevedendo** la possibilità di **beneficiare dell'agevolazione direttamente in dichiarazione dei redditi**.



**Nota:** l'attuale procedura prevede, in alcuni casi (utilizzo diretto dell'immobilizzazione immateriale realizzata), la presentazione dell'istanza all'Agenzia per un successivo confronto (cd. "ruling") finalizzato a determinare l'ammontare dell'agevolazione; le nuove modalità, oltre a ridurre i tempi, introducono nuovi sistemi di controllo e sanzionatori per le irregolarità.

Nello specifico, la norma in esame prevede che:

- ➔ a decorrere **dal periodo d'imposta 2019**, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo c.d. patent box (art. 1, co. 37-45, L. 190/2014)
- ➔ possono **optare**, per fornire i dati necessari alla determinazione del reddito agevolabile:
  - in **alternativa alla procedura di ruling** preventivo ex art. 31-ter DPR 600/73
  - **tramite "idonea documentazione"** (le cui informazioni saranno dettagliate nel Provvedimento attuativo di prossima emanazione); in tal caso il contribuente:
    - ✓ fruirlà direttamente dell'agevolazione in dichiarazione
    - ✓ conscio che i dati comunicati potranno essere soggetti al controllo successivo dell'Ufficio.

Il meccanismo è analogo a quello già previsto per la disapplicazione del regime delle società di comodo.



**Nota:** l'esercizio dell'opzione comporta:

- la **ripartizione della variazione in diminuzione** in 3 quote annue di pari importo
- da **indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'IRAP** relativa all'anno d'imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai 2 anni successivi.

I **predetti adempimenti dichiarativi trovano applicazione** anche nel caso in cui

- a seguito di **attivazione della procedura di accordo preventivo** di cui all'art. 31-ter del DPR 600/1973,
- l'**accordo non sia stato concluso con comunicazione** all'Agenzia di espressa **rinuncia** alla procedura.



SANZIONE	CONDIZIONI
Disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione	In caso di <b>rettifica del reddito esente</b> calcolato <b>direttamente dal contribuente</b> , <b>non si applica la sanzione</b> (viene richiesta la sola maggiore imposta + interessi) <b>se</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria</li> <li>il <b>contribuente consegna all'Agenzia la "idonea documentazione"</b> di cui al Prov. emanando, che consenta il riscontro dell'esatta dei calcoli.</li> </ul>

## DOCUMENTAZIONE

Il **possesso della "idonea documentazione"** va **comunicata all'Agenzia nel Mod. Redditi** relativo al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.



**Nota:** in assenza, nei casi previsti, della comunicazione circa il possesso della documentazione idonea al riscontro dei dati, in caso di rettifica del reddito, si applica la sanzione di cui sopra (art. 1, D.lgs. 471/1997).

## ACCORDO PREVENTIVO

Le **disposizioni previste dall'art. 4 del D.L. 34/2019** trovano **applicazione** anche in caso di attivazione delle **procedure di accordo preventivo** (art. 31-ter del DPR 600/1973), purché

- l'**accordo non risulti concluso**
- previa **comunicazione all'Agenzia di rinuncia** alla medesima procedura.

## DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

I soggetti che intendano beneficiare dell'agevolazione, hanno la **facoltà di applicare le disposizioni relative al caso di rettifica del reddito** escluso dalla formazione del reddito d'impresa determinato in maniera diretta:

- ✓ mediante una **dichiarazione integrativa**, da **presentare prima** della formale **conoscenza** dell'inizio di **attività di controllo**
- ✓ in cui **indicare** il possesso della **documentazione** per ciascun anno oggetto di integrazione.

## RIENTRO DEI CERVELLI (art. 5)

L'**art. 5** interviene sulle seguenti disposizioni normative

- art. 16 del D.lgs. 147/2015** che disciplina le agevolazioni per i lavoratori impatriati
- art. 44 del D.L. 78/2010** che reca un'agevolazione fiscale, ai fini IRPEF/IRAP, diretta ad incentivare il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero.

SOGGETTI	SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI
IMPATRIATI	Per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020, sono previste le seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>incremento dal 50 al 70% la riduzione dell'imponibile;</b></li> <li><b>semplificazione delle condizioni di accesso</b> al regime fiscale di favore;</li> <li><b>estensione del regime di favore</b> anche ai lavoratori che avviano un'<b>attività d'impresa</b> a partire dal periodo d'imposta 2020;</li> <li><b>introduzione di maggiori agevolazioni fiscali</b> per ulteriori 5 periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).</li> </ul>
DOCENTI E RICERCATORI	Per i coloro che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020, sono previste le seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>incremento da 4 a 6 anni della durata</b> del regime di favore fiscale;</li> <li><b>allungamento della durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni</b>, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).</li> </ul>

## LAVORATORI IMPATRIATI

I redditi di lavoro dipendente e assimilati e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che **trasferiscono la residenza in Italia**,

→ **concorrono alla formazione del reddito complessivo**

→ nella **misura 30%** (in precedenza era del 50%) del loro ammontare in presenza delle seguenti condizioni:

- i lavoratori
  - **non risultavano residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti** al trasferimento
  - i lavoratori si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- l'attività lavorativa è **prestata prevalentemente nel territorio italiano**.

### CONDIZIONI RICHIESTE DAL PRECEDENTE DETTATO NORMATIVO

- 1) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni;
- 2) l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente/indirettamente controllano o sono controllate dalla stessa impresa;
- 3) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;
- 4) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del MEF.



**Nota:** in sostanza, viene **ridotto da 5 a 2 anni** il periodo in cui i lavoratori non risultano residenti in Italia e non risultano più previste le disposizioni di cui ai punti sub 2) e 4).

### Dette agevolazioni

- vengono **estese ai redditi d'impresa** prodotti dai lavoratori impatriati
- se avviano un'attività d'impresa in Italia **a partire dal periodo d'imposta 2020**.



**Nota:** le disposizioni relative ai redditi d'impresa prodotti dagli impatriati si applicano anche per i soggetti di cui al co. 2, art. 16, del D.lgs. 147/2015 ovvero per i cittadini

- **UE** destinatari del previgente regime fiscale per l'incentivo al rientro dei lavoratori (ex L. 238/2010),
- **nonché di quelli di Stati extra-UE**, con i quali sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, autonomo o impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.

### CONDIZIONI PER L'ESTENSIONE DEL BENEFICIO

Le norme introdotte **estendono i benefici fiscali** per i lavoratori impatriati **per ulteriori 5 anni**:

- **se i lavoratori hanno** almeno un **figlio minorenni o a carico**, anche in **affido preadottivo**
- **se i lavoratori diventano proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia**, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento;



**Nota:** l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà

In entrambi i casi, **per il periodo di prolungamento dell'agevolazione**,

- i **redditi** concorrono alla formazione del reddito complessivo
- **per il 50% del loro ammontare**.

CONDIZIONI	MAGGIORI AGEVOLAZIONI
<b>SOGGETTIVA DEL LAVORATORE</b>	Per i lavoratori che: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ abbiano <b>almeno 3 figli minorenni</b> a carico durante il periodo di prolungamento</li> <li>▪ i redditi agevolabili sono <b>detassati al 90%</b> (quindi, concorrono per il 10% del loro ammontare).</li> </ul>
<b>TRASFERIMENTO RESIDENZA AL SUD</b>	Viene elevata dal 70 al <b>90% la percentuale di detassazione</b> del reddito <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per i lavoratori impatriati che <b>trasferiscono la residenza</b></li> <li>▪ in <b>Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia</b>.</li> </ul>

## DECORRENZA

Le disposizioni sopra esaminate si applicano ai **soggetti che trasferiscono la residenza in Italia**, ai sensi dell'art. 2 TUIR, a partire **dall'anno 2020**.

### DOCENTI E RICERCATORI

In modo analogo viene modificato il co. 3, art. 44, del D.L. 78/2010, al fine **allungare la durata dell'agevolazione** di cui viene prevista l'applicazione

- nel **periodo d'imposta** in cui il ricercatore e docente diviene **fiscalmente residente in Italia**
- e **nei 5 periodi successivi** (in precedenza erano 3), purché permanga la residenza in Italia.

L'agevolazione, tramite l'aggiunta del co. 3-ter al citato art. 44, **viene estesa al periodo d'imposta in cui il ricercatore/docente trasferisce la residenza fiscale in Italia e ai 7 anni successivi**, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di:

- **docenti/ricercatori con un figlio minorenne o a carico**, anche in affido preadottivo;
- **docenti/ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia**, successivamente al trasferimento in Italia della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente/ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

PERIODO AGEVOLAZIONE	CONDIZIONI
<b>Applicazione ai 10 periodi d'imposta successivi</b>	Per i docenti/ricercatori che <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ che abbiano <b>almeno 2 figli minorenni o a carico</b>, anche in affido preadottivo,</li> <li>▪ le disposizioni agevolative si estendono ai <b>10 anni successivi</b> a quello di trasferimento, purché permanga la residenza fiscale in Italia;</li> </ul>
<b>Applicazione ai 12 periodi d'imposta successivi</b>	Per i docenti/ricercatori che <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico</b>, anche in affido preadottivo,</li> <li>▪ le agevolazioni si prolungano ai <b>12 periodi d'imposta successivi</b>, purché permanga la residenza fiscale in Italia</li> </ul>

## DECORRENZA

Le modifiche volte ad allungare la durata dell'agevolazione (co. 3 e 3-ter del citato art. 44) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020.

### DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE AGEVOLAZIONI

**SOGGETTI ISCRITTI ALL'AIRE:** i cittadini italiani non iscritti all'AIRE possono accedere ai benefici (per l'impatriati operi ricercatori) a decorrere **dall'1/01/2020**, a condizione che abbiano:

- avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni
- per il periodo nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia



**Accertamenti:** in relazione a periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi impugnabili/oggetto di lite pendente, nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini per l'accertamento:

- ai **cittadini italiani non iscritti all'AIRE** rientrati in Italia entro il 31/12/2019 spettano i benefici fiscali previsti dalle disposizioni in esame nel testo vigente al 31/12/2018,
- purché siano **rispettate le anzidette disposizioni**.

È comunque escluso il rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.

**DE MINIMIS:** le agevolazioni dell'art. 16 D.lgs. 147/2015 (lavoratori impatriati) e 44 D.L. 78/2010 (rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero) si applicano nel rispetto della **disciplina generale dei cd. aiuti de minimis** (contenuta nel Reg. UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014).

### REGIMI FORFETARI (art. 6)

L'art. 6, intervenendo sul co. 69 dell'art. 1, L. 190/2014, prevede:

- ➔ con decorrenza **dal 1/01/2019** (dunque con effetto retroattivo)
- ➔ l'**applicazione obbligatoria delle ritenute** per i **datori di lavoro** (o committenti per i rapporti di co.co.co.) ammessi al regime forfetario.



***Il co. 69, art. 1, L. 190/2014** prevede, per i fini che qui interessano, che i contribuenti forfetari non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del DPR 600/1973, ad eccezione delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 (che disciplinano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati) del medesimo decreto.*



**Nota:** la modifica normativa relativa all'applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trova applicazione anche per la c.d. flat tax prevista, dal 1/01/2020, dalla legge di bilancio 2019.

### RITENUTE SU SOMME GIA' CORRISPOSTE

L'ammontare delle ritenute, relative alle somme già **pagate anteriormente al 1/05/2019**:

- è **trattenuto** dalle retribuzioni corrisposte **a partire dal 3° mese successivo alla data del 1/05/2019** (data di entrata in vigore del DL 34/2019); dunque a partire da settembre 2019
- **in 3 rate mensili di uguale importo**
- e versato nei termini dell'art. 8 DPR 602/73, cioè entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui sono state operate le ritenute.

#### Esempio5

Il Sig. Rossi, imprenditore in regime forfetario, non ha applicato le ritenute sulle buste paga di gennaio febbraio e marzo 2019, che sarebbero state pari a €. 200 per ciascun mese.

Il contribuente dovrà

- ✓ trattenere l'importo di €. 200 (1/3 di €. 600) sulle buste paga dei mesi da Settembre a Novembre 2019 (su tali buste paga graveranno l'Irpef del mese più il recupero di tali rate)
- ✓ da versare entro il 15 del mese successivo a detti mesi.

### INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'EDILIZIA (art. 7)

L'art. 7 prevede l'applicazione, **fino al 31/12/2021**, dell'imposta di **registro** e delle imposte **ipotecaria e catastale** nella **misura fissa di € 200 ciascuna**:

- ➔ per i **trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare** che, **entro i successivi 10 anni**,
- ➔ **provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi**, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all'alienazione degli stessi.



**MANCATO VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI:** sono dovuti i seguenti importi

- imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute nella misura ordinaria;
- sanzione pari al 30% delle stesse imposte;
- interessi di mora dovuti a decorrere dall'acquisto dell'immobile.

### SISMA BONUS (art. 8)

L'art. 16 c. 1-septies DL 63/2013 prevede:

- ➔ a favore degli **acquirenti di unità immobiliari**
- ➔ situate in fabbricati ricadenti in zone a rischio sismico 1, oggetto di ristrutturazione da parte di imprese di costruzione/ristrutturazione
  - che contestualmente hanno proceduto ad eseguire gli interventi necessari:
    - ✓ all'adozione di **misure antisismiche** (con particolare riguardo alla messa in sicurezza statica sulle parti strutturali), nonchè alla redazione della documentazione obbligatoria (apposita certificazione)
    - ✓ anche tramite **demolizione e successiva "ricostruzione fedele"**
  - e che abbiano provveduto alla vendita dell'immobile **entro 18 mesi dalla fine dei lavori**
- ➔ spettano le seguenti detrazioni, per le spese sostenute dal 1/01/2017 al 31/12/2021:
  - 75% del prezzo di acquisto: se l'intervento ha portato alla riduzione di 1 classe di rischio sismico
  - 85% del prezzo di acquisto: se l'intervento ha portato alla riduzione di 2 classi di rischio sismico nel limite massimo di spesa pari a € 96.000 per ciascuna unità immobiliare.

Il decreto crescita **estende la detrazione** ai fabbricati situati nelle **zone 2 e 3 di rischio sismico**.

**Demolizione e successiva ricostruzione:** l'Agenzia ha chiarito che:

- aumento di volumetria (RM 34/2018): va limitato alle necessità antisismiche (es: maggiori muri perimetrali)
- area di sedime (Interpello 131/2018): la detrazione spetta anche se la ricostruzione comporti lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario (infatti la nozione di "sagoma edilizia", legata anche all'area di sedime, non è più richiesta per la ricostruzione "fedele", tranne che per gli immobili vincolati).

### INCENTIVI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO (art. 10)

Al fine di incentivare la **realizzazione di interventi di efficienza energetica** e di **prevenzione del rischio sismico**, l'art. 10, tramite intervento operato sugli artt. 14 e 16 del D.L. 63/2013, prevede

- ➔ la possibilità per il **soggetto che sostiene le spese** per gli interventi sopra indicati
- ➔ di **ricevere un contributo**, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di **sconto sul corrispettivo spettante**.

INTERVENTI	CONTENUTO DELLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE NEL D.L. 63/2013
<b>EFFICIENZA ENERGETICA</b> (art. 14, co. 3.1)	a) <b>Il contribuente</b> avente diritto alle detrazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ può <b>optare</b> (con l'accordo del fornitore), in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni</li> <li>✓ per un <b>contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore</b> che ha effettuato gli interventi</li> </ul>
<b>ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE</b> (art. 16, co. 1-octies)	b) <b>Il fornitore:</b> recupera lo sconto sotto forma di <b>credito d'imposta</b> da utilizzare in compensazione (mod. F24) <b>in 5 quote annue di pari importo</b> , senza l'applicazione di limiti (di € 250.000 ex L. 244/2007, e di € 700.00 ex L. 388/2000)  <b>N.B.:</b> l'effetto della ritenuta della banca (applicata sull'importo al netto dello sconto) e dello sconto condurre <u>molti artigiani a situazioni di forte credito</u> nei confronti dell'erario.



**ATTUAZIONE:** le modalità attuative (incluso l'esercizio dell'opzione) sono definite **con Prov. dell'Agenzia**.

### AGGREGAZIONI D'IMPRESE (art. 11)

L'art. 11 introduce, con la finalità di favorire l'aggregazione delle imprese e quindi la crescita dimensionale di PMI,

- ➔ il **riconoscimento e la neutralità fiscale** di eventuali **plusvalenze** su beni materiali e immateriali, compreso l'avviamento,
- ➔ derivanti da **operazioni di concentrazione** per un ammontare massimo di € 5 milioni,

Nello specifico, viene previsto per i **soggetti IRES** di cui alla lett. a), co. 1, art. 73, del TUIR, che risultano da **operazioni di aggregazione aziendale**,

- realizzate tramite **fusione/scissione** o **conferimento d'azienda** (ex art. 176 del TUIR)
- **effettuate** a decorrere **dal 1/05/2019 fino al 31/12/2022**,

si considera riconosciuto, ai fini fiscali,

OPERAZIONI	VALORI RICONOSCIUTI AI FINI FISCALI
<b>FUSIONE e SCISSIONE</b>	Il valore <b>attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali</b> , incluso l'avviamento, <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio,</li> <li>▪ per un <b>ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro</b>.</li> </ul>
<b>CONFERIMENTO</b>	I <b>maggiori valori iscritti dal conferitario</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a titolo di <b>avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali</b>,</li> <li>▪ per un <b>ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro</b>.</li> </ul>
<b>N.B.:</b> il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui si è verificata l'aggregazione aziendale.	

#### ULTERIORI CONDIZIONI DA RISPETTARE

Alle operazioni di aggregazione aziendale **devono partecipare le sole imprese operative da almeno 2 anni**

Le disposizioni sulle operazioni di aggregazione aziendale **non si applicano qualora le imprese partecipanti facciano parte dello stesso gruppo societario**



**ESCLUSI:** sono esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ex co. 1, n. 1), art. 2359, del C.C..

Le **predette disposizioni si applicano se**

- le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione **si trovino o si siano trovate ininterrottamente**, nei 2 anni precedenti l'operazione,
- nelle **condizioni** che consentono il **riconoscimento fiscale dei valori**.

Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.



**DECADENZA:** la società risultante dall'aggregazione decade dall'agevolazione, fatto salva l'attivazione della procedura di interpello, nei seguenti casi

- nei primi 4 anni dall'effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie,
- ovvero cede i beni iscritti/rivalutati

In caso di decadenza, nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui la stessa si verifica, occorre liquidare e versare IRES/IRAP dovute sul maggior reddito, anche per gli anni precedenti, determinato senza considerare i maggiori valori riconosciuti fiscalmente; non sono dovute sanzioni e interessi.

### VENDITE TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI (art. 13)

La finalità della norma è quella di favorire le vendite a distanza di beni effettuate tramite piattaforme elettroniche. A tal fine, i **gestori delle piattaforme**

- **non** sono tenuti agli **obblighi propri dei sostituti d'imposta**,
- devono **trasmettere i dati delle vendite** effettuate per il loro tramite.

Nello specifico, viene previsto che il **soggetto passivo** che **facilita**, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi,

- ➔ le **vendite a distanza di beni importati o quelle di beni all'interno dell'UE**
- ➔ **deve trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre**, secondo modalità stabilite con Provv. dell'Agenzia, per ciascun fornitore i **seguenti dati**:

DATI DA INVIARE
Denominazione, residenza o domicilio, indirizzo di posta elettronica
Numero totale delle unità vendute in Italia
Per le unità vendute in Italia, a scelta del soggetto passivo, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita



#### INVIO DATI E APPLICAZIONE

- data del 1° invio dei dati: deve essere effettuato nel **mese di luglio 2019**
- applicazione delle predette disposizioni: si applicano fino al 31/12/2020

L'**omessa o incompleta trasmissione dei dati** presenti sulla piattaforma comporta che

- il **soggetto passivo** viene considerato **debitore d'imposta** per le vendite a distanza,
- **salvo** che non **dimostri** che **l'imposta** è stata **assolta dal fornitore**.

#### REGIME IVA DELLE CESSIONE DI APPARECCHI ELETTRONICI

Le disposizioni che disciplinano il regime Iva delle cessioni di apparecchi elettronici previste dall'art. 11-bis, co. 11-15, del D.L. 135/2018, acquistano efficacia dal 1/01/2021.

Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di cui al citato art. 11-bis,

- nel periodo compreso tra il 13/02/2019 e la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni,
- invia i dati relativi a tali operazioni nel mese di luglio 2019, secondo le modalità da determinarsi con Provv. dell'Agenzia.

### ENTI ASSOCIATIVI ASSISTENZIALI (art. 14)

La norma interviene sulla **disciplina fiscale degli enti associativi assistenziali** prevedendo che

- gli stessi possono **beneficiare di una tassazione agevolata**
- per le **attività considerate non commerciali** in quanto svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

### ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (art. 15)

L'**art. 15** prevede che con riferimento alle **entrate**, anche tributarie, delle **regioni, province, città metropolitane e comuni**, **non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale** ex R.D. 639/1910, **notificati, negli anni 2000-2017**, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione,

- ➔ i predetti enti territoriali possono **stabilire**
- ➔ **l'esclusione delle sanzioni** relative alle predette entrate.

Gli enti territoriali,

- entro 30 giorni, ne danno notizia mediante pubblicazione nel proprio sito istituzionale;
- stabiliscono anche:

▪ numero di rate e scadenza, che non può superare il 30/09/2021
▪ modalità con cui il debitore può avvalersi della definizione agevolata
▪ termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate di pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i medesimi debiti, assumendo l'impegno a rinunciare ai giudizi
▪ termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione riportante l'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle rate e la scadenza delle stesse

I **termini di prescrizione e decadenza** per il recupero delle somme oggetto di istanza, sono **sospesi** a seguito della presentazione dell'istanza.



**DEFINIZIONE SENZA EFFETTI:** gli effetti della definizione non si producono in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate del piano di rateizzo; inoltre, riprende la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

DISPOSIZIONI APPLICABILI E CONTENUTO	
D.L. 119/2018, art. 3, co. 16	Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del Reg. UE 2015/1589; b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; c) le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provv. e sentenze penali di condanna; d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali
D.L. 119/2018, art. 3, co. 17	Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, le disposizioni dell'art. 3 del D.L. 119/2018 si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, co. 6, della L. 689/1981

Per le **regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano** l'attuazione delle predette disposizioni avviene in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti.

#### PAGAMENTI ELETTRONICI AI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 16)

Le disposizioni che disciplinano il **credito d'imposta spettante ai distributori di carburante sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite pagamenti elettronici** (art. 1, co. 924, legge di bilancio 2018) valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate:

- verso gli esercenti attività d'impresa, arte/professioni
- e consumatori finali.

La **mancata contabilizzazione separata da parte degli esercenti delle commissioni**

- addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante (es: per l'acquisto di accessori auto)
- comporta la **spettanza del credito d'imposta**
  - ✓ per la **quota parte delle commissioni**
  - ✓ **calcolata** in base al seguente **rapporto**

$\frac{\text{Volume d'affari annuo per cessioni di carburante}}{\text{Volume d'affari annuo complessivo}}$
--



## ULTERIORI DISPOSIZIONI

## FATTURAZIONE ELETTRONICA CON SAN MARINO (ART. 12)

L'art. 12 estende l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai rapporti commerciali tra Italia e San Marino, allineandoli a quelli applicabili in Italia. In particolare, viene previsto che

- gli **adempimenti relativi ai rapporti di scambio con San Marino** sono eseguiti in via **elettronica**, fatti salvi gli esoneri dalla fatturazione elettronica previsti da specifiche norme,
- secondo **modalità stabilite con decreto del MEF**.



**ATTUAZIONE:** le regole tecniche necessarie per l'attuazione della misura in esame sono stabilite con apposito Prov. dell'Agenzia.

## STRUMENTI FINANZIARI CONVERTIBILI (ART. 9)

Per **uniformare il trattamento fiscale** degli operatori finanziari viene prevista

- la **neutralità fiscale delle plusvalenze** da conversione obbligatoria in equity di titoli di debito,
- al verificarsi di determinate circostanze, **a tutti i soggetti IRES**.

Le **disposizioni trovano applicazione purché gli emittenti**

- **indichino** di aver emesso gli strumenti finanziari nella **dichiarazione dei redditi** relativa all'anno in cui è avvenuta l'emissione
- e **forniscano separata evidenza dei maggiori/minori valori** che sono **esclusi** dalla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'IRES/IRAP.



**Nota:** per gli strumenti finanziari ex co. 22, [art. 2, D.L. 138/2011](#), emessi nei periodi di imposta precedenti al 2019, i predetti obblighi di indicazione si considerano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 1/05/2019.